

**NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI A TUTTI I SOGGETTI DI SEGUITO
INDICATI**

Elenco dei soggetti ammessi al corso in questione (SCARICA FILE 1).

Elenco dei soggetti collocatisi nella suddetta graduatoria prima del ricorrente che ha ottenuto il punteggio più basso SINO ALLA POZIONE N. 1000 (SCARICA FILE 2).

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del

ricorso: T.A.R. LAZIO, ROMA, R.G. n. 641/2015;

2. Nome dei ricorrenti:

AGRESTA	DOMENICO	GRSDNC73D04F112M
ALAGNA	ERINA	LGNRNE79R64E974F
ALEO	NICOLA	LAENCL77A16D423A
ALESSI	DENID YAMIR	LSSDDY79S50Z604F
ANGELO	GIACOMA	NGLGCM83T68L328X
ANGILERI	ALESSANDRO	NGLLSN88D11E974M
ARDIZZONE	LUCA	RDZLCU80S05G273J
ARENA	CINZIA	RNACNZ86H44C351I
BALSAMO	FRANCESCA	BLSFNC77B56H700P
BARONE	CRISTINA	BRNCST86D56G273R
BELVEDERE	GABRIELLA	BLVGRL80R63C351W
BERTE'	GIOVANNA	BRTGNN86B49F158T
BILATO	GRAZIA	BLTGRZ75R64C351T
BOTTARO	DARIO	BTTDRA74P09I754Y
CALACIURA	MARIACONCETTA	CLCMCN75P58D960B
CALANDRA	GABRIELLA	CLNGRL79B51C351C
CAMMILLERI	ANDREA	CMMNDR86E18E573B
CAMPISI	GIUSEPPE	CMPGPP76C09D861R
CAPILLO	DIEGO	CPLDGI84L14F158M
CAPPUCCIO	LISA	CPPLSI75R56C351O
CARAMAZZA	SILVIA	CRMSLV70D57A089D
CARLINO	PAOLA	CRLPLA85T63B594Y
CARUSO	GIUSEPPE	CRSGPP82H26D009I
CARVELLO	ROSA MARIA	CRVRMR81P62A089S
CHIARAMONTE	RITA	CHRRTI84C46I754P
CIANTIA	FRANCESCA	CNTFNC79M44C351A
CINO	LUCIA	CNILCU86D64A089U
COSTA	DOMENICO	CSTDNC86P18F158J

CRAPIO	DANILO MARIA	CRPDLM85P13C351P
CRIMI	VANESSA	CRMVSS83H55F061E
CUCCIA	MATTEO	CCCMTT88C18G273E
CUMBO	SILVIA	CMBSLV89M49G273A
CURELLA	PIETRO	CRLPTR84L02E573F
CUSMÀ	STEFANIA	CSMSFN86R47F158M
D'ANIELLO	AUGUSTO	DNLGST78C28C351W
DE LUCA	PAOLA	DLCPLA87S54G273P
DE MARCO	PAOLINO	DMRPLN88S05F830E
DI BARTOLO	ILENIA	DBRLNI87R66D960L
DI BAUDO	ROSSANA	DBDRSN82D42G273P
DI GANGI	NADIA	DGNND86A52B429S
DI PIETRA	ANTONINO	DPTNNN83T02G273S
DI PINO	MARINA	DPNMRN87R70C351B
DI STEFANO	VINCENZO	DSTVCN79M07I199V
FARACI	MARIANNA	FRCMNN81E48I199O
FERINI	GIANLUCA	FRNGLC87T12F258M
FERRARO	ANNARITA	FRRNRT81B57G273P
FICHERA	SALVATORE SEBAS	FCASVT80E24C351C
FIorentino	DANIELA	FRNDNL86B57A089F
GARGANO	ANTONINA DONATELLA	GRGNNN84H53G273O
GIORDANELLA	SALVATORE	GRDSVT80M02F258G
GIRGENTI	GIACOMO FABIO	GRGGMF85H12D423O
GUARNACCIA	FEDERICA	GRNFRC81S65A944W
LA MALFA	ROBERTA	LMLRRT78A65C351T
LA PORTA	ROSSANA	LPRRSN87C50A089G
LANZALACO	ANTONINO	LNZNNN72P04D960S
LENTINI	FRANCESCA	LNTFNC79R53A089E
LO GIUDICE	MANUELA	LGDMNL83L61G273N
LO PRESTI	DARIO	LPRDRA87T20F158G
LOMBARDINO	AZZURRA	LMBZRR82S43H700F
LOMBARDO	ANGELO	LMBNGL86E07F830E
LUPA	MARIA GABRIELLA	LPUMGB87L63F158F
MANGIONE	MICHELE	MNGMHL70M13H792L
MASCARELLA	GIUSEPPE	MSCGPP87A16H269R
MILAZZOTTO	ROBERTO MASSIMO	MLZRRT87B03L424E
MINEO	ROSALBA	MNIRLB80H49B202O
MINISOLA	ROBERTA MARIA ALESSANDRA	MNSRRT86E52G580D
NICOSIA	DARIO	NCSDRA87R29G273X
NUCERA	TIZIANA	NCRTNG74R41B429L
PAPIA	FRANCESCO	PPAFNC88C10G273B
PASCIUTA	ELISA	PSCLSE85T58H269Y
PASSERI	PIETRO	PSSPTR71S21F158K
PAVONE	DENISE	PVNDNS87P42G273S
PIACENTI	GAETANO	PCNGTN86A21E573N
PICCIONE	ELEONORA	PCCLNR88L45F158F

PICONE	GIORGIO	PCNGRG86C27G273P
PITTERA	ALESSANDRO FRANCESCO	PTTLSN80S26C351E
RAIA	DANIELE DOMENICO	RAIDL86T01B429F
RESTUCCIA	ROBERTO	RSTRRT87A29H224B
RISO	GABRIELLA	RSIGRL88T60F158R
SANTAGATI	GABRIELLA	SNTGRL85R49C351F
SAPIENZA	CHIARA	SPNCHR86M70C351S
SCHIAVONE	ALESSIAMARIA	SCHLSM86E64I754Y
SCIACCA	CARMELA	SCCCML81B64C286L
SCIACCA	MARZIA DANILA	SCCMZD84P68C351S
SINACORI	MARIA CHIARA	SNCMCH86A57F061K
SINAGRA	TIZIANA	SNGTZN81E55C351A
SIRNA	ANTONIO	SRNNTN80H09I199C
SIRNA	DINO	SRNDNI87H05F158J
SPITALERI	SALVATORE	SPTSVT73A06G371O
SURIANO	ALESSANDRA	SRNLSN84T43G273C
TAVANO	ELISA	TVNLSE88B49H163Y
TERRANA	ANTONIO ALESSIO	TRRNNL83B19B429E
TRIGONA	CRISTINA	TRGCST77E53D960Z
UBBRIACO	ALICE MARIA	BBRLMR79S51B429B
URSO	MARIO	RSUMRA84D07C351T
URSO	VINCENZO	RSUVCN81L29F943J
VACCARELLA	MARIANGELA	VCCMNG80R43C342H
VALENZA	FRANCESCA	VLNFNC85M49B429M
VALENZA	MARIA	VLNMRA87E66G511H
VASSALLO	LAURA	VSSLRA81L64G273T
VICARI	FRANCESCA	VCRFNC80L58I356Z
VIVACQUA	SOFIA	VVCSFO86E54H792L
VOLSKIS	LILIANA CELIA	VLSLNC68E60Z600Q

2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata: MINISTERO DELLA SALUTE, REGIONE SICILIA, ASSESSORATO ALLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIA;

3. Estremi dei provvedimenti impugnati:

a) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2014/2017, nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso ivi comprese le successive revisioni e rettifiche;

a1) del D.D.G. 21 ottobre 2014 n. 1717 di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso ivi comprese le successive revisioni e rettifiche;

b1) dei verbali della Commissione del concorso ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e del D.D.G. 1300/14 di nomina delle Commissioni;

c) del D.M. del Ministero della Salute del 7 marzo 2006, come modificato dal D.M. 26 agosto 2014 "*principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specialistica in Medicina Generale*" nella parte in cui omette di stabilire l'attivazione di un'unica graduatoria nazionale;

d) dell'avviso del Ministero della Salute pubblicato in G.U. concorsi, il 29 aprile 2014, n. 33 nonché del bando di concorso Regionale 20 febbraio 2014, n. 1684 nella parte in cui

dispongono circa la pubblicazione di una graduatoria regionale dei partecipanti anziché nazionale;

e) dei verbali 6 novembre e 1 dicembre del Ministero della Salute nella parte in cui valuta i rilievi dei candidati sulle domande non più in forma anonima ed ormai a graduatorie pubblicate;

f) della prova di ammissione predisposta dalla Commissione ministeriale nella parte in cui non provvede ad una verbalizzazione analitica circa la scelta di somministrare i quesiti contestati ed indicati a verbale dell'1 dicembre 2014 omettendo di validarli in maniera compiuta e chiara;

g) dell'art. 7 del bando di concorso e della corrispondente norma del D.M. nella parte in cui fissa una soglia di ammissione a 60 punti;

3.1. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, ULTIMO COMMA, 34, COMMI 1 E 2 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, L.N. 264/1999 E DELL'ART. 7, COMMA 2, DEL D.M. 5 FEBBRAIO 2014 N. 85. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Con il primo motivo si contesta la scelta dell'Amministrazione di non optare, per tale procedura selettiva, per la graduatoria unica nazionale.

Tale graduatoria è stata attuata invece dal MIUR per l'accesso al C.D.L. di Medicina e Odontoiatria, Veterinaria ed Architettura. Stesso modello si segue per le specializzazioni *post lauream*.

Nonostante i proclami successivi ed antecedenti al D.M. 7 marzo 2006 "*principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale*", però, non si è optato per la graduatoria unica nazionale per tale corso triennale di specializzazione.

L'inconveniente di una scelta di tal guisa risiede nel discriminare tutti quei candidati che, in ragione del punteggio ottenuto, sarebbero risultati ammessi presso un diversa regione rispetto a quello ove hanno, al buio, deciso di presentarsi.

Il CDS è intervenuto sul punto "*l'ammissione al corso di laurea non dipende in definitiva dal merito del candidato, ma da fattori casuali e affatto aleatori legati al numero di posti disponibili presso ciascun Ateneo e dal numero di concorrenti presso ciascun Ateneo, ossia fattori non ponderabili ex ante. Infatti, ove in ipotesi il concorrente scegliesse un dato Ateneo perché ci sono più posti disponibili e dunque maggiori speranze di vittoria, la stessa scelta potrebbero farla un numero indeterminato di candidati, e per converso in una sede con pochi posti potrebbero esservi pochissime domande*" (Cons. Stato, VI, Ord. 18 giugno 2012, n. 3541).

Né possono opporsi, alla soluzione della graduatoria unica, ragioni organizzative o di autonomia universitaria (nella specie Regionale), ostandovi il principio di ragionevole proporzionalità tra mezzi impiegati e obiettivo perseguito; esigenze organizzative non possono infatti ragionevolmente penalizzare il diritto allo studio (ed alla formazione professionale obbligatorio) sulla base di un criterio meritocratico.

II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DEL D.P.R. 3 MAGGIO 1957 NUMERO 686 E DELL'ARTICOLO 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 NUMERO 487 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 7 MARZO 2006. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

Con il secondo motivo si censura l'operato della Commissione, sulla scorta delle istruzioni ministeriali, poiché ha violato i principi dell'anonimato, trasparenza e par condicio fra concorrenti nei pubblici concorsi.

I candidati sono stati dotati:

- di un modulo anagrafica da sigillare in busta piccola, contenenti le generalità del candidato (che sarebbero dovute restare segrete sino alla correzione);
- un modulo domande ed un modulo risposte ed una busta più grande.

Il D.M. prevedeva che i candidati, alla fine della prova, dovevano:

- imbustare l'anagrafica dentro la busta piccola unitamente al questionario;
- inserire tale busta piccola dentro quella grande contenente il solo foglio risposte;
- chiudere la busta grande.

La Commissione, per procedere all'abbinamento ha apposto un numero progressivo all'esterno di ciascuna busta, di ogni singolo elaborato, ad aprire la busta grande ed a riprodurre il medesimo numero sul modulo delle risposte e all'esterno della busta piccola contenente il modulo anagrafica ed il questionario (che rimarrà chiusa in base all'art. 7 c. 2 DM 7/3/2006).

La Commissione tocca quindi con mano la busta contenente l'anagrafica e deve vederla per scriverci sopra. Ma tale busta, di colore bianco ed insufficiente grammatura, stante la presenza anche del questionario che pone in aderenza la scheda anagrafica alla busta stessa, è di fatto trasparente, anche in quanto dotata di internografia celeste assai leggera che non consente infatti alcun oscuramento dei dati trascritti sul modulo anagrafica.

Tale comportamento viola il principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza secondo cui, nello svolgimento delle procedure comparative, è necessario garantire l'anonimato delle prove concorsuali, al fine di assicurare la serietà della selezione e il funzionamento del meccanismo meritocratico, insito nella scelta del concorso quale modalità ordinaria d'accesso agli impieghi nelle amministrazioni (art. 97 Cost.).

La possibilità astratta di attribuire la paternità degli elaborati, prima dell'apertura della busta piccola contenente le generalità dei candidati, è di per sé sufficiente quindi ad invalidare l'intera fase della procedura relativa allo svolgimento delle prove scritte.

III. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PATERNITÀ DELLA PROVA DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI.

Con il terzo motivo di ricorso si censura la violazione del principio basilare delle procedure concorsuali, ovvero quello della certezza della paternità dell'elaborato da parte dei candidati.

Il modulo anagrafica è stato consegnato a ciascun candidato, che lo ha compilato inserendo i dati. Nessuno, poteva controllare quali generalità fossero state ivi indicate e, quantomeno in linea teorica, si è reso possibile lo scambio di persona. Ben potendo infatti ogni candidato, senza alcun controllo, compilare la scheda anagrafica con dati di altro soggetto, interessato alla vincita del concorso, per il quale svolgere il compito.

E' stato effettuato esclusivamente un controllo all'ingresso dei candidati in aula, ma dopo lo svolgimento della prova, ed al momento della consegna, nessuno ha verificato che i dati contenuti nella scheda anagrafica fossero veritieri e che quindi l'elaborato fosse effettivamente di paternità di quel candidato.

Il questionario, il modulo risposte ed il modulo anagrafica, non erano provvisti di un codice a barre o di un codice identificativo, contrariamente a quanto avviene per i test d'ingresso alle facoltà a numero chiuso ove, tali codici identificativi, sono stati impressi in alcuni casi addirittura in ogni singolo foglio del questionario.

Sarebbe stato sufficiente dotare i candidati di un cartellino, un adesivo o supporto simile preparato dall'Amministrazione con l'indicazione prestampata delle generalità del concorrente che si è previamente iscritto alla prova e, pertanto, ha fornito i propri dati all'Amministrazione.

Tale adesivo dovrà essere consegnato ai candidati all'inizio della prova e, dagli stessi, andrà inserito o attaccato nella scheda anagrafica.

Ove, quindi, non vi sia concordanza tra i dati contenuti nell'adesivo e le generalità indicate nella scheda anagrafica, l'elaborato verrà annullato.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO E BUON ANDAMENTO.

Con la quarta censura si contesta la violazione dei principi di buon andamento ed affidamento in ambito concorsuale pubblico, causata dalla sequela di violazioni perpetrate dalla Amministrazione ed in particolare alla mancata (o se effettuata insufficiente e non conducente) istruttoria sul numero dei posti messi a concorso in relazione al numero dei partecipanti ed all'inerzia della Regione nella non attuazione di provvedimenti per aumentare il numero delle Commissioni o dei commissari o adoperarsi per la scelta di sedi in grado di ospitare un numero tanto elevato di partecipanti, garantendo così il regolare svolgimento della selezione.

In via gradata, l'Amministrazione avrebbe dovuto agire comunque in autotutela, una volta riscontrata la totale irregolarità dello svolgimento del concorso, annullando l'intera procedura.

L'esercizio del potere di autotutela va ravvisata nel rispetto dei fondamentali principi di legalità, imparzialità e buon andamento, cui deve essere improntata l'attività della Pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 97 Cost.: in attuazione dei quali, essa deve adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire, fermo l'obbligo nell'esercizio di tale delicato potere, anche in considerazione del legittimo affidamento eventualmente ingeneratosi nel privato.

V. VIOLAZIONE DEL D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO E BUON ANDAMENTO.

Con il quinto motivo si contesta la violazione del DPR 487/1994 nella parte in cui dispone che il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità.

Numerose sono state le segnalazioni ove si evince che le aule non fossero sufficienti a contenere l'elevato numero di partecipanti e di conseguenza la violazione delle prescrizioni sul regolare svolgimento delle prove. E nella parte in cui all'art. 13, che pone il divieto di comunicazione e collaborazione fra concorrenti rendendolo possibile solo con i membri della Commissione e con gli incaricati alla vigilanza.

La copiatura sarebbe stata impedita solo se si fosse evitata la collaborazione fra candidati e l'utilizzo delle apparecchiature elettroniche. Tale compito è esclusivamente affidato ai commissari, infatti: *“la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami”*. Quindi almeno due commissari avrebbero dovuto svolgere un ruolo di vigilanza, controllo e se dal caso di repressione di comportamenti scorretti.

L'inidoneità di aule, vigilantes e commissari ha reso, quindi, di fatto, impossibile l'effettivo controllo del corretto svolgimento della prova e del suo andamento così come il rispetto delle regole ivi imposte.

VI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI.

Si contesta la violazione dei principi di trasparenza e *par condicio* fra concorrenti

mediante l'utilizzo per risolvere i quesiti, di apparecchiature elettroniche.

Ciò ha permesso ad alcuni concorrenti, di aver ottenuto condizioni di svolgimento migliori rispetto ai ricorrenti, elemento, questo, che è da considerare rilevante ed imprescindibile ai fini dell'accertamento della legittimità della procedura concorsuale.

VII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO.

Si contesta l'erroneità di alcuni quesiti elaborati dalla Commissione nominata dal Ministero che la scrivente difesa ha provveduto ad indicare con perizia depositata in atti.

Il Ministero ha dato atto, con note del 5 novembre e del 12 novembre 2014, del ricevimento di contestazioni formulate da partecipanti al concorso su alcuni quesiti e della non assunzione di alcuna decisione sino all'1 dicembre e contestualmente le graduatorie sono state pubblicate ed i contratti sottoscritti.

Dall'elaborato peritale in atti emerge la palese erroneità, oltre che la dubbia validità quale strumento per saggiare le attitudini dei futuri medici di base, delle domande contestate.

In virtù dell'erronea formulazione di tali quesiti, la prova di parte ricorrente è stata irrimediabilmente pregiudicata e, ove tali quesiti fossero stati correttamente formulati o gli stessi fossero stati espunti parte ricorrente sarebbe stata ammessa.

Altresì la confusione creata dalla pessima ed imprecisa (se non del tutto errata) formulazione dei quesiti, ha causato ai candidati un ulteriore notevole spreco di tempo onde cercare di individuare la risposta più probabile, risposta che era pressoché impossibile identificare posta la presenza contemporanea di più soluzioni egualmente corrette per lo stesso quesito.

VIII. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DEL D.P.R. 3 MAGGIO 1957 NUMERO 686 E DELL'ARTICOLO 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 NUMERO 487 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL D.DIR. 24/04/2012, N.74 E DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

L'ammissione dell'erroneità del quesito sull'angina è stato reso dopo che le graduatorie erano state pubblicate e dopo che, quindi, ai codici segreti delle schede compito era stato dato un nome successivamente all'abbinamento con le schede-anagrafica custodite presso le singole Regioni. Diciamo di più, persino dopo che i contratti sono stati firmati ed è noto chi è fuori per un solo punto.

I verbali della Commissione riportano nome e cognome del segnalante e grazie al fatto che le graduatorie sono pubbliche tutti i Commissari sapevano quanto avrebbe pesato quella singola domanda sulla specifica posizione in graduatoria.

La violazione dell'anonimato, quindi, è duplice ed eclatante:

- in primis in quanto alla Commissione sono state sottoposte le censure "interessate" dei vari candidati evidentemente non più anonimi;

- in secondo luogo perchè il singolo commissario ha saputo a quale quesito era interessato il candidato da agevolare.

È scritto nel verbale 1 dicembre che la Commissione sa persino come hanno risposto i segnalanti e, si badi bene, lo sa dalla precedente seduta, dal 6 novembre, quando "vista la

copiosità e la complessità dei rilievi pervenuti, ritiene che tale preliminare disamina non sia sufficiente ai fini delle proprie determinazioni, ritenendo opportuno prima di esprimersi, ulteriori approfondimenti”.

IX. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L.N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ.

Col nono motivo si contesta che l'attività di elaborazione dei quesiti non è stata verbalizzata in maniera compiuta ed in particolare la violazione delle regole di trasparenza e della buona amministrazione della pubblica amministrazione, nonché l'eccesso di potere per sviamento, che si denunciano.

Nella specie abbiamo esclusivamente l'elenco delle 143 domande con la sottoscrizione da parte di tutti i Commissari e l'indicazione, a margine, "RIVISTO S". Se, come per il quesito sull'angina, errato nella risposta e non meramente interpretabile in senso diverso, è questa la revisione fatta è evidente che non v'è validità alcuna a quanto sottoscritto anche per gli altri quesiti.

Com'è noto, la verbalizzazione delle attività di un organo amministrativo costituisce una fase essenziale della formazione degli atti allo stesso imputabili, in quanto è solo attraverso un'idonea rappresentazione documentale che si consente la verifica e l'accertamento del contenuto effettivo di quanto sia stato oggetto dell'attività medesima.

Non avere, nella specie, predisposto le minime regole di trasparenza che ogni P.A. è tenuta a osservare, specialmente nei pubblici concorsi, tradisce una profonda illegittimità.

Un simile comportamento da parte della Commissione incaricata di elaborare i quesiti rende impossibile qualunque valutazione successiva sulla legittimità del suo operato.

X. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L.N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ.

Col decimo ed ultimo motivo si contesta che la Commissione e la ditta privata incaricata della correzione dei compiti non abbiano redatto alcun verbale di tale operazione.

Infatti la verbalizzazione delle attività di un organo amministrativo costituisce una fase essenziale della formazione degli atti allo stesso imputabili, in quanto è solo attraverso un'idonea rappresentazione documentale che si consente la verifica e l'accertamento del contenuto effettivo di quanto sia stato oggetto dell'attività medesima.

L'assenza di ogni e qualsiasi verbale della Commissione sull'attività da essa dispiegata non consente di esercitare un adeguato controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per la correzione (e conservazione) della prova, consumandosi, quindi, l'inesistenza di quell'attività e materializzandosi un vizio strutturale che involge ovviamente i risultati di quell'attività, e cioè la collocazione in posizione non utile di parte ricorrente.

Avv. Santi Delia


F.to Avv. Michele Bonetti

F.to Avv. Giuseppe Pinelli